



D.M. 73/2025

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

VISTO il Regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 162 del 1992, il quale prevede, all'articolo 3, comma 4, che l'importo per la determinazione dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro venga fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), della predetta legge n. 162 del 1992, ai sensi del quale le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

VISTO l'articolo 3, comma 5, del richiamato Regolamento n. 379 del 1994, il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime attività hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi le cui attività si esplicano anche o prevalentemente nei giorni festivi;

VISTE le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2025;

TENUTO CONTO dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

D E C R E T A

Articolo 1

1. Al fine di aggiornare, con il presente decreto, l'indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che, in qualità di volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione, si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, determinata per l'anno 2025 in euro 2.439,06.

2. Per consentire la liquidazione delle indennità compensative del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione, la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile di cui al comma 1 per ventidue giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di cinque giorni per settimana, ovvero per ventisei giornate nel



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di sei giorni per settimana.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

22 MAG 2025

Marina Elvira Calderone